



COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO
Provincia di L'Aquila



Prot. n. 1154 del 20.04.2022

**ORDINANZA SINDACALE
N. 10 DEL 20/04/2022**

Oggetto: CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DENOMINATO “VIA CESARE BATTISTI” CON DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA. RETTIFICA ED ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA N. 9/2022

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.s.” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 T.U.E.L.;

VISTO la richiesta di chiusura strada inoltrata a questo Ente in data 13.04.2022 (prot. n. 1087) da parte del Consorzio Edile Forfonense S.C.A.R.L. per procedere al montaggio di una autogrù;

VISTA l'Ordinanza n. 8/2022 che disponeva la chiusura del medesimo tratto di strada in oggetto per il periodo compreso tra il 26.04.2022 ed il 05.05.2022;

CONSIDERATO che la relativa richiesta di chiusura da parte del Consorzio Edile Forfonense, di cui alla richiamata Ordinanza, è stata procrastinata nei termini;

RITENUTO che la sosta ed il transito di veicoli non assimilabili ai lavori in atto produce difficoltà sia al traffico veicolare che pedonale, oltre che evidenti ragioni di sicurezza pubblica e privata;

DISPONE

L’annullamento dell’Ordinanza n. 8/2022 richiamata in premessa;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

Via Benedetta snc, 67020 Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Tel. 0862 89203 - Fax 0862 89662

www.comunesantostefanodisessanio.aq.it - amministrativosessanio@legalmail.it - anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it

P. IVA e Cod. Fisc. 00173470667



*COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO
Provincia di L'Aquila*



La chiusura ed il relativo divieto di transito e sosta con rimozione forzata del tratto di strada denominato “Via Cesare Battisti” dalle ore 07:00 del 02.05.2022 alle ore 18:00 del 13.05.2022

DISPONE

Nel caso di chiusura fisica in orario di scarsa illuminazione o notturna si rammenta l’uso di illuminazione autoalimentata di tipo rosso, come disciplinato dall’art. 21 CDS, ed ogni tipo di accorgimento teso alla salvaguardia della sicurezza in tema di circolazione stradale;

L’apposizione, a cura della Ditta esecutrice dei lavori di segnale verticale “strada chiusa” (fig. II.309) omologato ai sensi del Codice della Strada e segnale plastificato 100 X 50 giallo con scritto nero recante la dicitura “Strada chiusa per lavori” dalle ore 00:00 del 26.04.2022 alle ore 24:00 del giorno 05.05.2022”;

- La presenza di personale preposto dedito alla riapertura immediata della strada in caso di passaggio di mezzi di soccorso o di Forze di Polizia manifestanti esigenze di servizio.

Nel caso si rammenta la disposizione dell’art. 37 del Regolamento Codice della strada:

“1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.

2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.

3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.

4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.”

Inoltre si rammenta l’osservanza di tutte le disposizioni del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni oltre che di tutte le normative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tale mancanza costituirà, in particolar modo, sanzione per l’inoservanza delle disposizioni dell’art. 21 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 28.



*COMUNE DI
SANTO STEFANO DI SESSANIO
Provincia di L'Aquila*



AVVERTE

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza.

A norma dell'art. 3 Co. 4 della L. 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo regionale de l'Aquila. In relazione al disposto dell'art. 37 Co. 3 del D.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg. Può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali appostati, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Santo Stefano di Sessanio (AQ), addì 20.04.2022

**F.to Il Sindaco
Fabio Santavicca**

Via Benedetta snc, 67020 Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Tel. 0862 89203 - Fax 0862 89662

*www.comunesantostefanodisessanio.aq.it - amministrativosessanio@legalmail.it - anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it
P. IVA e Cod. Fisc. 00173470667*